

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 15 ottobre 2024, n. 582

[ID VIP 9848] - Parco agrivoltaico, della potenza di 25 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Brindisi (BR), in Località "Masseria Restinco".

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: ACEA Solar S.r.l

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione

dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 120334 del 24.07.2023, acquisita in pari data al prot. n. 11172 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 11482 del 28.07.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 18683 del 03.11.2023, con la quale il Comune di Brindisi ha, da ultimo, espresso parere non favorevole;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9848, **subordinatamente** alla puntuale verifica da parte della competente Autorità ministeriale del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, alla luce degli

- elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere altresì rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico, della potenza di 25 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Brindisi (BR), in Località "Masseria Restinco", in oggetto epigrafato, proposto dalla società "ACEA Solar" S.r.l., **subordinatamente** alla puntuale verifica da parte della competente Autorità ministeriale del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

| Documento - Impronta (SHA256) |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| |
|-----------------------------------------|
| Relazione istruttoria ID_VIP 9848.pdf - |
|-----------------------------------------|

| |
|------------------------------------------------------------------|
| be8ed805faab01791720f9adc840d6bd65b9beedb43b2faf629a73db84a875c5 |
|------------------------------------------------------------------|

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola




Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

Inquadramento progetto ID VIP 9848

L'area presa in considerazione nel presente progetto ricade nel territorio comunale di Brindisi in Località Masseria Restinco, posizionata ad una distanza di circa 4,5 km in direzione Ovest rispetto al nucleo urbano di Brindisi, a nord della Strada Statale n. 7, ad ovest rispetto alla Strada Provinciale n. 43 e ad una distanza di ca. 5 Km dalla Stazione Elettrica RTN 150/380 kV di Brindisi.

Da BR AS AUR1 Relazione Descrittiva Generale



| LEGENDA | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AREE INTERESSATE DAL PARCO AGRIVOLTAICO |  |
| INTERCONNESSIONI ELETTRICHE INTERRATE E OPERE DI CONNESSIONE |  |
| STAZIONE ELETTRICA UTENTE / CONDOMINIO TERNA AMPLIAMENTO STAZIONE ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE DELLA RTN 380/ 150 kV DI BRINDISI |  |

La realizzazione dell'impianto agrivoltaico occupa un'area di circa 65 ettari e prevede l'installazione di 41.675 moduli fotovoltaici per una potenza di circa 25 MWp.

I moduli fotovoltaici saranno installati su tracker mono-assiali disposti lungo l'asse geografico nord-sud in funzione delle tolleranze di installazione delle strutture di supporto tipologiche ammissibili variabili tra il 5% al 10%.

All'interno del campo solare, prima di effettuare la posa dei pannelli mediante infissione, saranno eseguiti dei piccoli livellamenti superficiali per rendere più omogeneo possibile il campo. I livellamenti interesseranno solo lo strato areato e superficiale presente così come evidenziato nella

relazione geologica. Le eventuali porzioni di terreno asportate saranno comunque impiegate all'interno dell'area dell'impianto.


L'impianto agrivoltaico ricade sulle particelle del Comune di Brindisi: Fig. 66 - p.IIa 86 - Fig. 67 - p.IIe 7, 27, 73, 168.


Le opere di connessione interessano le particelle del Comune di Brindisi: Fig. 67 – p.IIe 7, 6, Strada per Restinco SP43; Fig. 101 – Strada per Restinco SP43; Fig. 103 – Strada per Restinco SP43; Fig. 104 – Strada per Restinco SP43; Fig.106 – p.IIe 130, 132, 134; Fig. 107 – Strada Provinciale SP43, p.IIe 190, 313, 595, 596.

Il progetto di connessione, associato al codice pratica 201900287 prevede il collegamento in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Brindisi.

Le opere civili constano in:

- realizzazione della recinzione e sistemazione dell'area, compreso il livellamento del terreno ove ritenuto necessario per agevolare l'installazione delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici;
- realizzazione della viabilità interna a carattere agricolo con accessi dalla viabilità esistente;
- posa in opera e installazione delle strutture di supporto inclusi i moduli fotovoltaici;
- realizzazione degli scavi per la posa di condotti e pozzetti interrati per gli impianti elettrici e per la realizzazione degli impianti di terra;
- posa in opera delle cabine elettriche di impianto, comprese le relative fondazioni;
- realizzazione stazione elettrica di connessione 150/30 kV;
- posa in opera del sistema di illuminazione/videosorveglianza, comprese le relative fondazioni;
- posa in opera delle essenze arboree perimetralmente all'area.






Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021

Verificata la non ricorrenza delle fattispecie previste dall'art. 20, co.8, lettere da *a* a *c-ter*, l'area d'intervento si appalesa idonea ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. *c-quater*, D.Lgs. n. 199/2021, perché ricade al di fuori della fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 o della Parte II del Codice dei Beni Culturali.

Da stralcio PPTR:



Verifica del rispetto delle linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici

Per la verifica dei requisiti previsti dalle linee guida si fa riferimento all'elaborato BR AS AUR12 Studio Agronomico e Agrivoltaico al cap.28.

REQUISITO A: *Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;*

In merito al requisito A1

Il Proponente dichiara una superficie totale di 65 Ha, ma non vengono resi disponibili estratti catastali o elaborati grafici dai quali desumere le aree effettivamente coltivabili e quelle non coltivabili (es. strade, recinzioni, cabine o infrastrutture). Tale circostanza rende non verificabile il rispetto del requisito A1.

In merito al requisito A2

Anche per il LAOR, da BR AS AUR12 Studio Agronomico e Agrivoltaico pag. 163, si fa riferimento a tutta l'area catastale e non solo a quella in cui sono installati i pannelli fotovoltaici. Inoltre, anche in questo caso non vi sono riferimenti o elaborati grafici che consentano di desumere le reali superfici occupate.

Non è quindi possibile verificare se il requisito A2 sia soddisfatto.

REQUISITO B: *Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;*

In merito ai requisiti B1 e B2

Non è dato rinvenire in atti documentazione a riscontro che permetta di verificare il rispetto di tale requisito.

REQUISITO C: *L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;*

In merito al requisito C

Da figure linee guida:

attività in zone circostanti del suolo.

Figura 9 - Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici, e sotto a essi (TIPO 1).




Figura 10 - Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici, e non al di sotto di essi (TIPO 2).






Figura 11 - Sistema agrivoltaico in cui i moduli fotovoltaici sono disposti verticalmente. La coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici, l'altezza minima dei moduli da terra influenza il possibile passaggio di animali (TIPO 3).



Considerata l'altezza minima dei moduli fotovoltaici su strutture fisse e l'altezza media dei moduli su strutture mobili, limitatamente alle configurazioni in cui l'attività agricola è svolta anche al di sotto dei moduli stessi, si possono fissare come valori di riferimento per rientrare nel tipo 1) e 3):

- 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).

Si desume chiaramente dal seguente schema la ricorrenza, invece, del tipo 2:



Per le linee guida gli impianti agrivoltaici di tipo 2 non comportano alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata.

Da quanto riportato nello schema di progetto, l'altezza minima di 0,50 m e quella massima di 1,67 m non consentono la coltivazione al di sotto dei pannelli, anche considerando che i pannelli sono in continuo movimento. Quindi il requisito C non può essere ritenuto soddisfatto.

REQUISITO D: *Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;*

REQUISITO E: *Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.*

In merito al requisito D

Rispetto al requisito D1

In BR AS AUR12 Studio Agronomico e Agrivoltaico, a pag. 73:

*Il carciofo richiede un clima mite e sufficientemente umido, per cui il suo ciclo normale è autunno-primaverile nelle condizioni climatiche del bacino mediterraneo; tende alla produzione primaverile-estiva nelle zone più fredde. Il carciofo resiste abbastanza bene fino a temperature di 0°C. Temperature inferiori possono provocare danni più o meno gravi alle infiorescenze ed alle foglie; a temperature inferiori a -10°C possono essere compromesse anche le gemme del fusto rizomatoso. Il carciofo risente anche della temperatura molto elevata, per cui la fase del riposo vegetativo capita tra la fine della primavera e l'estate. **Ha elevate esigenze idriche**, in parte soddisfatte dalla piovosità dell'epoca di coltivazione; nella coltura precoce estiva è necessario intervenire con abbondanti apporti di acqua. Il carciofo preferisce terreni profondi freschi, di medio impasto e di buona struttura, a reazione intorno alla neutralità, pur adattandosi a terreni di diverse caratteristiche.*

Considerando che nulla è detto sull'approvvigionamento idrico o su una eventuale raccolta e riutilizzo di acque piovane ricadenti sui pannelli e che si introducono coltivazioni con maggiori necessità idriche (Carciofi e siepe perimetrale), il requisito D1 non può essere ritenuto soddisfatto.

Rispetto al requisito D2

Non essendo un'azienda agricola ad utilizzare i terreni interessati, non è dato comprendere come possa essere configurabile continuità nell'attività agricola.

Rispetto al requisito E

In BR AS AUR12 Studio Agronomico e Agrivoltaico pag 165,166, 167 e 168 si afferma che il requisito nelle sue varie declinazioni è rispettato, dichiarando in particolare a pag.167:

“Come approfondito nella documentazione agronomica, le opere inerenti alla progettazione del presente impianto agrivoltaico sito in agro di Brindisi (BR) sono rispettose e osservative a quanto citato nella Legge n. 108 del 2021 in merito alle soluzioni integrative da adottare all'interno di progetti agrivoltaici. Le opere di progetto che riguardano le leguminose e possibilmente colture da rinnovo e depauperanti in genere, all'interno della quale saranno inseriti i tracker fotovoltaici, saranno realizzate secondo i moderni modelli di rispetto della sostenibilità ambientali, con l'obiettivo di realizzare un sistema agricolo “integrato” e rispondente al concetto di agricoltura 4.0,

attraverso l'impiego di nuove tecnologie a servizio del verde, con piano di monitoraggio costanti e puntuali, volti all'efficienza e al rispetto dell'ambiente. L'impianto agrivoltaico verrà gestito esattamente come una "moderna" azienda agricola e, pertanto, si attrezzerà adattando tecnologie innovative e tracciabilità di prodotto alle colture con i tracker fotovoltaici nelle loro interfile ed al di sotto di essi.

Si sottolinea dunque, in sostanza, l'assenza di un'azienda agricola in senso proprio e la presenza di una società elettrica che dovrebbe gestire i terreni come un'azienda agricola. Inoltre, appare difficile che la produzione non diminuisca o addirittura aumenti su una superficie minore coltivata, con zone d'ombra sempre presenti dovute ai movimenti di inseguimento del sole; oltre alla circostanza che pannelli e cabine hanno necessitano di continua manutenzione e pulizia, difficilmente attuabile senza che i mezzi arrechino un qualche danno alle colture.

Per tali motivi i requisiti D e E non possono essere ritenuti soddisfatti.

In conclusione, dalla documentazione in atti non emergono elementi tali da poter verificare se il progetto proposto rientri o meno nella categoria di "agrivoltaico".


Verifica ai sensi del D.M. 10 Settembre 2010 e del R.R. n. 24 del 30 Dicembre 2010

Nel D.M. 10 settembre 2010 all'allegato 3 sono enunciati "Criteri per l'individuazione di aree non idonee". Parte dell'area di intervento ricade in aree di connessione e continuità ecologico funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali, intercetta zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 ed un'area caratterizzata da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino.

Il caviodotto intercetta aree di connessione e continuità ecologico funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali, intercetta zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 ed un'area caratterizzata da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino.

L'area intercetta in parte anche una connessione fluviale residuale, sebbene gli impianti siano solo adiacenti.

Stralcio 4.2.1.1 La rete della Biodiversita`





L'area intercetta in parte Connessioni ecologiche su vie d'acqua permanenti o temporanee anche se, analogamente, gli impianti siano solo adiacenti


Stralcio 4.2.1.2 Schema Direttore della Rete Ecologica Polivalente



Nessuna area ricade in ATE PUTT, solo il cavidotto intercetta due aree in ATE C

Piano Urbanistico Territoriale Tematico - PUTT/p

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 09/05/2024




- Confini Comunali
- Aeroporti
- Locali
- A
- E
- SS
- SP
- High : 255
- Low : 0

Ortofoto: riprese AGEA 2019

Dalla cartografia del PUTT risulta che nell'area sono presenti dei reticoli idrografici

Piano Urbanistico Territoriale Tematico - PUTT/p

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 09/05/2024




- Confini Comunali
- Aeroporti
- Locali
- A
- E
- SS
- SP
- High : 255
- Low : 0

Ortofoto: riprese AGEA 2019

Dalla cartografia del PUTT l'area intercetta a ovest "Biotipi e siti di interesse naturalistico" per gli ATD botanico vegetazionale

Stralcio PUTT



Verifica delle criticità ambientali dell'opera e progettuali

- Quanto al deflusso delle acque meteoriche, dalla documentazione in atti emergono solo riferimenti generici, senza alcun elaborato grafico che illustri il sistema di raccolta, trattamento e smaltimento, quest'ultimo particolarmente critico in ragione di una falda superficiale vulnerabile;
- Non è chiaramente delineata la fonte di approvvigionamento idrico necessaria alla irrigazione delle colture;
- Manca l'indicazione delle aree deposito rifiuti e dello stoccaggio di sostanza pericolose sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.

Conclusioni

Alla luce della documentazione istruita, si ritiene che il progetto possa essere valutato **positivamente** in considerazione della idoneità delle aree, sebbene la valutazione positiva debba essere **subordinata** alla puntuale verifica da parte dell'Autorità competente dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di Agrivoltaico.